

Edizione di martedì 10 luglio 2018

IVA

Card petrolifere: già operativa la fattura elettronica
di **Fabio Garrini**

AGEVOLAZIONI

Recupero iper ammortamento con effetto immediato
di **Sandro Cerato**

AGEVOLAZIONI

Piccola proprietà contadina. Decadenze e sanzioni
di **Luigi Scappini**

PATRIMONIO E TRUST

Il trust fra luoghi comuni e falsi miti - V° parte
di **Sergio Pellegrino**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Affitto d'azienda
di **EVOLUTION**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

IVA

Card petrolifere: già operativa la fattura elettronica

di **Fabio Garrini**

Con la pubblicazione della **circolare 17 del 6 luglio 2018 Assonime** interviene a commento della disciplina sulla **fatturazione elettronica per le cessioni di carburante**, il cui obbligo, che doveva entrare in vigore lo scorso 1° luglio, è stato **prorogato** ad opera del **D.L. 79/2018 al 1° gennaio 2019** (quando la fatturazione elettronica diverrà un obbligo per tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva).

In realtà, tale proroga **non è generalizzata**: tra le fattispecie per cui la fatturazione elettronica è già **operativa dallo scorso 1° luglio** Assonime considera anche i rifornimenti effettuati in base alla procedura del **netting**.

Pertanto, i contribuenti che hanno scelto tale soluzione per evitare la ricezione di una fattura elettronica per ciascun rifornimento, oggi si trovano a **dover gestire già da subito la ricezione in forma digitale dei documenti certificativi di spesa**.

Il netting

La procedura del **netting** consiste nella stipula di un **contratto di somministrazione** di prodotti petroliferi fra il **gestore** e la propria **compagnia petrolifera**; tale **somministrazione** è effettuata dal gestore direttamente all'utente che utilizza, per il pagamento, apposite **carte aziendali**.

Tale ipotesi permette di **derogare alla disciplina della scheda carburante** (sul punto constano diversi documenti, in particolare la [risoluzione 571647/1989](#), la [risoluzione 570767/1989](#) e la [risoluzione 106/E/1996](#)), quindi risulta inapplicabile anche il **divieto di fatturazione** imposto dal **D.P.R. 444/1997** per i rifornimenti effettuati presso i gestori degli impianti stradali di carburante da autotrazione (che appunto devono ordinariamente essere certificati tramite scheda carburante).

Come chiarito dalla [circolare 205/E/1998](#), nell'ambito della richiamata fattispecie l'attività di rifornimento di carburante si deve scindere in **due operazioni distinte**:

- un primo rapporto, **tra gestore dell'impianto e società petrolifera**, nel quale il primo emette nei confronti di quest'ultima regolare fattura per le somministrazioni effettuate a favore della società beneficiaria delle forniture di carburante (ossia il contribuente che si rifornisce);
- un secondo rapporto nel quale **la società petrolifera**, a sua volta, **emette fattura nei confronti della società che fruisce della somministrazione** in base al flusso di

informazioni automatizzate di tutti i prelievi effettuati con l'utilizzo delle carte magnetiche.

L'[articolo 1, comma 917, L. 205/2017](#) ha imposto l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica dal 1° luglio scorso per fatture riguardanti *“cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori”*; il **D.L. 79/2018** ha aggiunto a tale previsione *“, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019”*.

Come ricordato dalla [circolare 42/E/2012](#), il **netting** esula dalla disciplina del **D.P.R. 444/1997** riguardante la scheda carburante in quanto il rapporto che si instaura per effetto di tale contratto è riconducibile al **contratto di somministrazione di beni** di cui all'[articolo 1559 cod. civ.](#), e quindi **non è assimilabile alle cessioni di beni**.

Pertanto, conclude Assonime, tanto nel rapporto tra il gestore dell'impianto di distribuzione e la società petrolifera, quanto nel rapporto tra la società petrolifera ed il soggetto che ha aderito a tale sistema di acquisto di carburante, **la fattura deve essere emessa in formato elettronico sin dallo scorso 1° luglio**.

A ben vedere, se il **netting** non è qualificabile come **cessione**, occorrerebbe anche concludere che non opera la proroga in quanto non opera neppure l'**obbligo di fatturazione elettronica** del 1° luglio, posto che il citato **comma 917** fa riferimento alle “cessioni” di carburante.

Ciò posto, è probabile che gli operatori dovranno **sottostare alle procedure che decideranno di imporre le compagnie petrolifere**, che sembrano indirizzare verso un utilizzo immediato della **fatturazione elettronica** per la procedura del **netting**, visto che hanno già proceduto a chiedere **codice destinatario** e **pec** ai propri clienti.

Utilizzo di strumenti tracciati

Si ricorda peraltro che l'[articolo 1, commi 922 e 923, L. 205/2017](#) ha imposto la necessità di **utilizzare strumenti tracciati** per i **pagamenti** dei rifornimenti, pena la perdita del diritto alla **deduzione del costo e alla detrazione dell'Iva** legati ai rifornimenti stessi; tale obbligo, va notato, **non viene prorogato** dal **D.L. 79/2018**, quindi è **entrato in vigore lo scorso 1° luglio**.

Sul punto si segnala che, mentre la norma fa riferimento alle sole carte di credito, debito e prepagate, con **Provvedimento n. 73203 del 04.04.2018** viene **consentito l'utilizzo anche di altri strumenti tracciati**: assegni (bancari, postali e circolari), vaglia cambiari e postali, nonché mezzi di pagamento elettronici (quali addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico che consentano anche l'addebito in conto corrente).

Sul punto la [circolare AdE 8/E/2018](#) ha ammesso che i costi sostenuti tramite il sistema del **netting** sono da considerarsi fiscalmente validi solo qualora i rapporti tra gestore dell'impianto

di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest'ultima e l'utente, siano **regolati con gli strumenti di pagamento indicati nel provvedimento del 4 aprile scorso**.

Precisazione oltremodo opportuna posto che le fatture emesse in base a tale procedura sono normalmente regolate tramite **addebito in conto corrente**.



Master di specializzazione

**COSTRUIRE E GESTIRE IL RAPPORTO CON LE BANCHE
NEL TEMPO DEL RATING**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Recupero iper ammortamento con effetto immediato

di **Sandro Cerato**

Non sono poche le incertezze riguardanti l'applicazione delle **novità in materia di iper ammortamento** contenute nell'**articolo 6** del **decreto dignità**, approvato dal Governo nei giorni scorsi, ed ancora in attesa di pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale**.

L'aspetto innovativo riguarda **l'introduzione di un meccanismo di recupero dell'agevolazione in caso di cessione o delocalizzazione del bene durante il periodo di ammortamento**.

Ma andiamo con ordine, poiché è necessario fare chiarezza, distinguendo innanzitutto tra l'ipotesi di **cessione del bene** e **delocalizzazione all'estero dello stesso**.

Per quanto concerne quest'ultima fattispecie, infatti, l'**articolo 6, comma 1** stabilisce che l'agevolazione spetta a condizione che il bene sia destinato a strutture produttive situate in Italia, ed il successivo **comma 3** prevede l'applicazione di tale vincolo **già a partire dagli investimenti eseguiti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto**.

L'ipotesi della **cessione del bene oggetto di agevolazione** è invece trattata nel **comma 2** e nel **comma 3**, unitamente a quella riguardante la **delocalizzazione di beni** per i quali **l'impresa ha già dedotto almeno una quota di iper ammortamento**, ed in tali ipotesi le disposizioni richiedono il recupero di quanto già fruito fino alla data della **cessione** o della **delocalizzazione**.

A parere di chi scrive, in presenza di dette situazioni (**cessione o delocalizzazione**), il decreto prevede che:

- le **quote di iper ammortamento già fruito** devono essere recuperate tramite una variazione in aumento nel modello Redditi del periodo d'imposta in cui avviene la cessione o la delocalizzazione del bene, senza applicazione di sanzioni ed interessi;
- il **recupero dei benefici fiscali già fruiti** si applica alle cessioni ed alle delocalizzazioni dei beni agevolati effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Pertanto, a **prescindere dal momento in cui è stato effettuato l'investimento**, laddove la cessione del bene (o la delocalizzazione) avvenga successivamente all'entrata in vigore del decreto, e l'impresa abbia già fruito di una parte dell'agevolazione, si dovrà procedere al **recupero dell'importo già agevolato**.

Quindi, anche per un **investimento effettuato nel 2017**, oggetto di cessione nel 2018 (dopo l'entrata in vigore del decreto), la norma del decreto dignità richiede il **recupero di quanto già fruito nel 2017**, poiché l'efficacia del **comma 2** (che contiene il meccanismo di recupero) è disciplinata dalla seconda parte del **comma 3** che si riferisce espressamente alle **cessioni (e non agli acquisti) effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto**, a nulla rilevando il momento in cui è stato eseguito l'investimento.

La norma è quindi (eccessivamente) penalizzante e dovrebbe essere oggetto di correzione durante l'iter di conversione in legge, tutelando il **legittimo affidamento delle imprese che hanno effettuato l'investimento nella consapevolezza (prima del decreto) che in caso di cessione l'unica conseguenza è quella di non poter continuare a dedurre le quote residue, senza tuttavia alcun meccanismo di recupero di quanto già dedotto**. Un'ultima osservazione riguarda **l'inapplicabilità della penalizzazione** descritta laddove l'impresa proceda ad un investimento sostitutivo nel rispetto di quanto previsto dai commi 35 e 36 della Legge di bilancio 2018, nonché il disinnesco del recupero stesso laddove il bene sia ceduto dopo il termine del periodo di ammortamento, poiché il comma 2 si applica *"nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo"*.

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE
CON BRUNO DE ROSA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Piccola proprietà contadina. Decadenze e sanzioni

di **Luigi Scappini**

Come noto, il Legislatore riconosce ai **soggetti** che operano con assiduità in **agricoltura** e che da tale comparto **ritraggono** la **maggior** parte della propria **redditualità**, un **regime** di **favore** in fase di acquisizione di terreni agricoli.

Tale agevolazione, meglio nota come **piccola proprietà contadina**, è azionabile al sussistere di determinati **requisiti**.

L'agevolazione, si ricorda, ha trovato una propria stabilità solamente a mezzo disciplinata dall'[articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009](#), convertito con **L. 25/2010**, e **competete**, in prima battuta, a **coltivatori diretti** e imprenditori agricoli professionali (**lap**).

Sono **coltivatori diretti**, ai sensi dell'[articolo 31 L. 590/1965](#), coloro che **lavorano manualmente** e **abitualmente** alla coltivazione dei terreni e all'allevamento del bestiame, a **condizione** che la **forza lavoro** sua e dei suoi familiari non sia inferiore a **1/3** di quella **necessaria**.

Al contrario, **lap** è, ai sensi dell'[articolo 1 D.Lgs. 99/2004](#) colui che:

- è in possesso delle **conoscenze** e **competenze professionali** ex [articolo 5 Regolamento 1257/1999/CE](#);
- **dedica** alle attività **articolate** ex [articolo 2135 cod. civ.](#) almeno il **50%** del proprio **tempo** e
- **ritrae**, almeno il **50%** del proprio **reddito** dall'attività agricola, non includendo nel computo eventuali **redditi da pensione**.

Nel tempo il Legislatore ha **esteso** l'agevolazione anche ad **altri soggetti**, includendovi anche le **società agricole** di cui al **D.Lgs. 99/2004** a condizione che esse siano definibili come **società lap** ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto.

Si ricorda che sono tali:

- le **società di persone** con almeno **un socio lap** (nel caso di Sas esso deve rivestire la qualifica di accomandatario);
- le **società di capitali** con almeno **un amministratore lap** (nelle cooperative deve essere anche socio).

Per espressa previsione normativa **un** soggetto **lap** può **cedere** la qualifica, in quanto

amministratore, a **una sola società**.

Ai fini della **fruibilità** dell'agevolazione è richiesto che lo **IAP** risulti regolarmente **iscritto** alla **previdenza agricola**, in tal senso si è espressa anche la recente sentenza della [Corte di Cassazione n. 14963/2018](#) in cui si legge che *“Le agevolazioni in questione non sono riconosciute tout court agli imprenditori agricoli professionali (persone fisiche o società), ma solo a quegli imprenditori agricoli professionali che risultino iscritti alla **gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura**, affinché la società possa essere a sua volta ammessa all'agevolazione è pur sempre necessario che tanto il socio, quanto l'amministratore, “che ne consente ed attribuisce la veste IAP sia iscritto in tale gestione ... solo in tal modo si verifica quella equiparazione tra «IAP-persona Fisica» e «IAP-società» che la legge ha inteso affermare e presupporre nel riconoscere ad entrambe le soggettività le medesime agevolazioni fiscali e creditizie”.*

L'agevolazione consiste nell'applicazione dell'**imposta di registro** dovuta sull'acquisto di terreni ricadenti nella zona E in misura **fissa** in ragione dell'aliquota ordinaria del **15%**.

La **fruizione** dell'agevolazione **viene meno** se, entro un **quinquennio** dall'acquisto, si verifica una delle seguenti condizioni:

- **alienazione** volontaria del fondo;
- **mancata conduzione** e/o **coltivazione** diretta del fondo.

Per espressa previsione normativa, **non scatta** la **decadenza** quando il coltivatore diretto o lo IAP cede o **concede** il **terreno** a favore a **coniuge**, **parenti** entro il terzo grado o **affini** entro il secondo che esercitano anch'essi l'attività di imprenditore agricolo ai sensi dell'[articolo 2135 cod. civ.](#) ([articolo 11 D.Lgs. 228/2001](#)).

Il **venir meno** di uno dei requisiti individuati, comporta il **recupero** della **maggior imposta** non versata in sede di acquisto, senza applicazione delle eventuali sanzioni.

Questo, **tuttavia**, si manifesta **solamente** nell'ipotesi in cui sia il **contribuente** ad **autodenunciarsi** presso l'Agenzia delle entrate competente; infatti, come previsto dall'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 131/1986](#) *“L'avveramento della **condizione sospensiva** apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere **denunciati entro venti giorni**, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, **all'ufficio che ha registrato l'atto** al quale si riferiscono.”.*

In tutti gli **altri casi**, come confermato dalla **CTR Piemonte** con la **sentenza n. 359 del 21.02.2018**, si rendono **applicabili**, in aggiunta al recupero della **maggior imposta** dovuta, le **sanzioni amministrative** comprese tra il **120** e il **240%** dell'imposta dovuta (cfr. [articolo 69 D.P.R. 131/1986](#)).

Master di specializzazione

L'AZIENDA VITIVINICOLA: GESTIONE, CONTROLLO E FISCALITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PATRIMONIO E TRUST

Il trust fra luoghi comuni e falsi miti - V° parte

di Sergio Pellegrino

In considerazione del fatto che, anche a livello di *media*, quando si parla di *trust* si parla **solamente di quelli istituiti da famiglie "importanti"**, perché evidentemente sono quelli che fanno "notizia", **il rischio è che il *trust* venga percepito come uno strumento "adatto" soltanto a chi possiede ingenti patrimoni.**

Un'**obiezione** ricorrente da parte dei **clienti dotati di un patrimonio "normale"** è, quindi, quella relativa alla circostanza che il *trust* potrebbe essere **"sovradimensionato"** rispetto alle loro **esigenze** (considerato il "piccolo" patrimonio) e **possibilità** (dal punto di vista dei costi).

La prima osservazione che dobbiamo fare al riguardo è che **se il patrimonio è un patrimonio "normale" o addirittura "modesto"**, l'**utilità di istituire il *trust*** non per questo si ridimensiona, ma anzi **si amplifica** a dismisura: più piccolo è il patrimonio, maggiore sarà infatti la **necessità di preservarlo da possibili aggressioni**, beneficiando della **protezione** che il *trust*, se strutturato in modo adeguato e con tempistiche corrette, è in grado di garantire.

Alla fatidica domanda posta dal cliente **"quanto mi costa il *trust*"**, non può essere data una risposta "di getto", ma questa deve essere **ponderata** sulla base della **complessità della fattispecie** e del **patrimonio** che dovrà essere segregato.

Per quanto riguarda i **costi di istituzione**, vi sarà evidentemente il costo per la **consulenza** di chi andrà **materialmente a redigere il testo dell'atto istitutivo**.

Si tratta di un lavoro che, come evidenzio sempre ai clienti, richiede tempo perché va fatto **a quattro mani, consulente e cliente assieme**, attraverso una serie di incontri nei quali quest'ultimo, attraverso il nostro aiuto, deve comprendere **ciò che vuole (e può) fare** attraverso l'istituzione del *trust*: è un **atto di importanza capitale** perché regolamenterà la vita del *trust* nei **decenni futuri**, anche in **contesti personali e familiari** che possono essere **mutati radicalmente** rispetto a quelli esistenti al momento dell'istituzione. **Ed è difficile "raddrizzare" un *trust* nato "male", con un atto istitutivo tecnicamente sbagliato o che non rispetta i desiderata del disponente.**

Vi sarà poi il **costo dell'atto notarile**, se vi è la volontà di istituire il *trust* mediante **atto pubblico o scrittura privata autenticata**: in realtà **non sarebbe necessario**, atteso che la **Convenzione prescrive soltanto la forma scritta** e non richiede particolari formalità, ma è, in linea generale, raccomandabile, anche alla luce del fatto che, se l'atto è già predisposto dal consulente, il **compenso dello studio notarile è normalmente contenuto**.

Il costo dell'**atto di dotazione**, poi, se vengono disposti in *trust immobili* o **partecipazioni** ed è quindi necessario l'intervento del notaio, sarà **equivalente** a quello applicabile in relazione a qualsiasi contratto traslativo.

Per quanto concerne invece la **successiva gestione**, non esistendo evidentemente un "tariffario", il costo varierà a seconda della **trust company** a cui è stato affidato l'incarico e delle politiche che questa applica.

Alcune società determinano il compenso richiesto applicando una **percentuale sul valore del patrimonio**, con un **minimo garantito**, mentre a me sembra più corretta la scelta di quantificarlo piuttosto sulla base della "**complessità**" della **gestione**: per fare un esempio banale, "gestire" la nuda proprietà di un immobile di enorme valore è meno "impegnativo" rispetto a farlo per la piena proprietà di un monolocale da affittare.

Sul versante dei **costi**, va quindi rimarcato al cliente che uno degli elementi caratterizzanti il *trust* è la sua estrema **duttilità** e la conseguente possibilità di **plasmare** l'istituto sulla base delle sue **necessità specifiche** e di quella che è la sua **consistenza patrimoniale**: i **costi per l'istituzione del trust** e **per la sua successiva gestione** saranno dunque chiaramente **proporzionati** alla quantità e qualità del patrimonio segregato, rappresentando una **soluzione comunque accessibile in termini di costo-opportunità**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Affitto d'azienda

di **EVOLUTION**



Con il contratto di affitto d'azienda, il concedente, proprietario del bene, attribuisce l'intera gestione dell'azienda di cui è proprietario a un soggetto terzo, affittuario, che si obbliga a “gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte”.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Operazioni straordinarie”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la normativa di riferimento in materia di affitto d'azienda.

Nel contratto di affitto l'**oggetto** è l'**azienda**, considerata come il **complesso unitario** di **tutti i beni** mobili e immobili, materiali ed immateriali concessi in godimento, in quanto **organizzati** unitariamente **per la produzione di beni e servizi**, dietro il corrispettivo di un canone periodico e per un periodo di tempo determinato.

Il contratto richiede obbligatoriamente la **forma scritta** (c.d. forma *ad probationem*), tramite **atto pubblico** o **scrittura privata autenticata**, salva l'osservanza delle forme dovute dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (immobili, automezzi, ecc.), o per la particolare natura del contratto.

Per quanto riguarda il **regime di tassazione** dell'affitto d'azienda, lo stesso trova diverse applicazioni a seconda delle situazioni regolate da detto contratto. Ai fini delle **imposte dirette**, occorre distinguere:

- la fattispecie in cui il locatore sia una società o un imprenditore individuale, che affitti un ramo d'azienda o una fra le più aziende possedute: in tal caso mantiene la qualifica di imprenditore;
- l'ipotesi in cui sia un imprenditore individuale che affitti l'unica azienda posseduta: in tale caso invece perde la qualifica di imprenditore, “uscendo” dalla sfera del reddito

d'impresa.

I soggetti del contratto di affitto di azienda sono il concedente e l'affittuario e tra gli stessi non viene trasferita la titolarità dell'azienda, come accade nella cessione, né viene costituito un diritto reale, come accade nell'usufrutto.

L'affittuario subentrerà al concedente:

- nei contratti relativi alla somministrazione di energia elettrica, acqua, telefono, gas e nel contratto di locazione dell'unità immobiliare ai sensi dell'[articolo 36 legge 392/1978](#) che richiede che il concedente dia comunicazione della cessione del contratto di locazione al proprietario dell'immobile;
- nei rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'[articolo 2112 cod.civ.](#)

La sottoscrizione di un contratto d'affitto d'azienda impone il rispetto di alcuni obblighi da parte sia del concedente che dell'affittuario.

Gli **obblighi**, inderogabili, che riguardano il **concedente** sono:

- consegnare l'azienda all'affittuario secondo le **caratteristiche pattuite nel contratto d'affitto**, in modo che essa possa servire all'uso ed alla produzione a cui è destinata;
- il **divieto di concorrenza** per tutta la durata dell'affitto ([articolo 2557, co. 4, cod.civ.](#)).

L'[articolo 2561 del Codice Civile](#), detta, invece, gli obblighi che riguardano l'**affittuario**, ovvero:

- l'**esercizio dell'azienda deve rimanere sotto la ditta che la contraddistingue**, al fine di evitare l'impoverimento dell'avviamento dell'azienda, provocando un danno al nudo proprietario;
- le **finalità e l'oggetto dell'azienda devono rimanere le medesime** in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte, ciò nella nell'ipotesi di un ritorno del nudo proprietario nella posizione di imprenditore. Pertanto, risulta essere illegittimo ogni mutamento nella composizione dell'azienda che ne possa pregiudicare l'avviamento o modificare l'identità.

Preliminarmente occorre rilevare che se il soggetto che affitta è una **società** o imprenditore che affitta un ramo di azienda, i canoni di affitto e gli altri proventi derivanti dal contratto di locazione, sono tassati secondo le disposizioni di cui all'[articolo 55](#) e seguenti del TUIR.

Diverso il caso di affitto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale, in quanto i canoni vengono considerati Redditi diversi.

Per il **soggetto che prende in affitto l'azienda** la **tassazione** è quella dettata dalle disposizioni sul reddito di impresa previste dal **capo VI del Tuir** (articolo 55 e seguenti).



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by volare, Gaudenzi / Freepik

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

1968. L'AUTUNNO DI PRAGA



Demetrio Volcic

Sellerio

Prezzo – 16,00

Pagine – 192

Demetrio Volcic, per molti decenni corrispondente RAI dai paesi comunisti dell'Est europeo, racconta in presa diretta ciò che successe nei giorni della Primavera di Praga repressa cinquant'anni fa dall'invasione dei carri armati del Patto di Varsavia. Della sua cronaca, ravvivata dall'essere nata come un racconto in viva voce per la radio poi trascritto in libro, colpisce il modo che ha l'autore di presentare i fatti. È il punto di vista spaziale, concreto che assume che gli dà il potere di trascinare il lettore in mezzo alla scena, quasi fosse lì fianco a fianco con quei ragazzi che osservavano attoniti e disperati altri ragazzi dell'esercito «fratello venuto a liberarli». O davanti a Jan Palach che si cosparge di benzina il corpo. O al supermercato assieme a un Dubček semplice e sorridente. O seduto di fronte a Brežnev un po' alticcio che non può credere che un capo del regime nutra tanto astratto idealismo. O, più indietro nel tempo, nella stanza da bagno da dove Jan Masaryk spiccò il volo di morte suicida o omicida. Immagini che restano impresse perché, dentro il filo della grande storia a partire dal secondo dopoguerra, Volcic fa scorrere episodi e cose viste, e di ogni personaggio di rilievo, al suo entrare in scena, disegna il minuzioso ritratto politico e burocratico, ma riportando insieme il più delle volte (dato che Volcic li ha visti tutti) l'impressione viva di un incontro, la figura umana come notata dai vicini di casa, gli aneddoti del carattere risaltanti in una semplice occasione. L'autunno di Praga è soprattutto il ritratto espressivo di una grande illusione che diventa tremenda delusione. Militanti cittadini e dirigenti praghensi e cecoslovacchi ci credevano davvero al «socialismo dal volto umano» e che i burocrati di Mosca potessero

lasciargliela passare. E questa illusione-delusione, la sua luce e il suo buio, viene trasmessa dall'interno, dall'intimo della vita di un popolo. Questo libro è una vivida testimonianza storica. E anche un esempio dell'armoniosa naturalità di rappresentazione che sa raggiungere l'arte del reporter. Un grande giornalista non giudica, e in questo modo accende il gusto della libertà.

IO, FIGLIO DI MIO FIGLIO



Gianluca Nicoletti

Mondadori

Prezzo – 18,00

Pagine – 252

«Possibile che non l'hai ancora capito? Anche tu sei un autistico!» La frase detta quasi come un'ovvietà da una giovane neuropsichiatra a Gianluca Nicoletti, padre di Tommy – un ragazzone autistico di vent'anni con una capacità espressiva limitata all'universo di un bimbo di tre -, è di quelle che hanno il potere di cambiare una vita. Anche perché confermata ufficialmente dai risultati di test mirati e dalla successiva diagnosi, clinicamente precisa e inequivocabile: sindrome di Asperger, un disturbo dello spettro dell'autismo associato spesso, come in questo caso, a un alto quoziente intellettivo. Alla luce di tale sconvolgente consapevolezza, tutto assume contorni diversi e muta bruscamente di segno. Il presente, che, vissuto nell'impegno totalizzante di procurare a Tommy la massima felicità possibile e di immaginare un futuro decente per lui quando sarà solo, si arricchisce ora di nuovi significati, perché la scoperta della comune neurodiversità tra padre e figlio rischiarà e rafforza la visceralità di un legame in cui non è più così chiaro chi dei due dà o riceve aiuto. Il passato, come dimostra la spietata autoanalisi con cui Nicoletti rivede e reinterpreta in chiave «autistica», senza ipocrisia né falsi pudori, le fasi cruciali della propria esistenza: l'infanzia solitaria, il tormentato rapporto con la famiglia, i successi e i fallimenti professionali, le relazioni sentimentali, la paternità, i tic e le idiosincrasie personali, ritrovando in ognuna il filo rosso di un'incolmabile distanza dai valori e dai comportamenti della maggioranza neurotipica. E soprattutto il futuro, che, tra relazioni mediate da strumenti digitali e abbattimento di strutture affettive tradizionali e rassicuranti, sembra destinato a fare degli autistici ad alto funzionamento l'avanguardia più credibile di un prossimo salto evolutivo

rispetto alla socialità. *Io, figlio di mio figlio* è un'appassionata e coraggiosa autoriflessione rivolta in particolare, anche se non solo, ai genitori di ragazzi autistici, che Nicoletti ha fatto uscire dall'ombra e dall'isolamento con il docufilm *Tommy e gli altri*, trasmesso con successo in televisione, e che ora invita a scoprire e a rivendicare con orgoglio la propria neurodiversità: «Noi siamo figli dei nostri figli autistici e insieme vi mostriamo l'esempio di come i "cervelli ribelli" possono essere lo stimolo fantasioso ad aprirsi al nuovo e all'originale in una società imprigionata nella gabbia dei propri pregiudizi».

PER LANCIARSI DALLE STELLE



Chiara Parenti

Garzanti

Prezzo – 16,90

Pagine – 348

Fai almeno una volta al giorno una cosa che ti spaventi e vedrai che troverai la forza per farne altre. Sono queste le parole che Sole trova nella lettera che la sua migliore amica le ha scritto poco prima di ripartire per Parigi, subito dopo l'unico litigio della loro vita. Quel litigio di cui Sole si pentirà per sempre, perché non rivedrà mai più Stella, la persona più importante per lei. Sole non smette di guardare quel foglio perché, anche se ha solo venticinque anni, non c'è nulla di più difficile per lei che superare le proprie paure. Sa che, se le tiene strette a sé, non c'è nulla da rischiare: il lavoro sicuro per cui ha rinunciato al sogno di fare l'università; il primo bacio mai dato perché è meno pericoloso immaginarlo tra le pagine di un libro che viverlo realmente. Ma ora Sole non può più aspettare. Lo deve alla sua amica. Così per cento giorni affronta una paura alla volta: dal lanciarsi con il paracadute al salire sulle montagne russe; dall'attraversare un bosco sotto il cielo stellato al fare un viaggio da sola a Parigi. Giorno dopo giorno, scopre il piacere dell'imprevisto e dell'adrenalina che le fa battere il cuore. A sostenerla c'è Samanta, un'adolescente in lotta con il mondo che ha paura persino della sua immagine riflessa. Rivedendosi in lei, Sole prova a smuovere la sua insicurezza e a insegnarle ciò che ha appena imparato: è normale avere paura, quello che serve è solo un unico, singolo, magnifico istante senza di essa. Ma c'è un unico istante che Sole non è ancora pronta a vivere. L'istante in cui deve confessare la verità al ragazzo di cui è da sempre innamorata. Una prova più difficile di tutte le altre. Perché anche l'amore può vestirsi d'abitudine e confondere. E per

amare davvero bisogna essere pronti a mettersi in gioco. Perché persino i sogni possono cambiare quando sono solo una favola.

BREVE STORIA DELL'UBRIACHEZZA



Mark Forsyth


Il Saggiatore

Prezzo – 17,00

Pagine – 292

Secondo una leggenda africana, le donne persero coda e pelliccia quando il dio della creazione insegnò loro a fare la birra. Fu così che ebbe origine l'umanità. Da allora, incontriamo l'alcol ovunque, dai primi insediamenti neolitici fino alle astronavi che sfidano l'ignoto spazio profondo, e insieme al bere troviamo la sua compagna più sfrenata, allegra e sovversiva: l'ubriachezza. L'ubriachezza è universale e sempre diversa, esiste in ogni tempo e in ogni luogo. Può assumere la forma di una celebrazione o di un rituale, fornire il pretesto per una guerra, aiutare a prendere decisioni o siglare contratti; è istigatrice di violenza e incitamento alla pace, dovere dei re e sollievo dei contadini. Gli esseri umani bevono per sancire la fine di una giornata di lavoro, bevono per evasione, per onorare un antenato, per motivi religiosi o fini sessuali. Il mondo, nella solitudine della sobrietà, non è mai stato sufficiente. *Breve storia dell'ubriachezza* osserva il nostro passato dal fondo di una bottiglia, da quello spazio vitale – il bar – che è abolizione temporanea delle regole dominanti, festa del divenire e convegno di gioie. Grazie alla scrittura colta ed esilarante di Mark Forsyth, vivremo l'ebbrezza di un viaggio che dalle bettole degli antichi sumeri penetra nelle stanze di un simposio ateniese; assisteremo al sorso di vino che ha cambiato il mondo per sempre, quello bevuto da Cristo nell'ultima cena; entreremo nella taverna in cui è nata la letteratura inglese e ascolteremo il crepitio dei revolver nei peggiori saloon del Selvaggio West. Infine, come in quell'antica leggenda africana, scopriremo che la nostra civiltà nasce grazie al sacro dono dell'alcol: perché bere è umano, ubriacarsi è divino.

NON SIAMO RIFUGIATI



Agus Morales

Einaudi

Prezzo – 19,50

Pagine – 302

Agus Morales segue le orme degli esiliati della terra, dà voce a coloro che sono stati obbligati a fuggire. Viaggia alle origini del conflitto in Siria, Afghanistan, Pakistan, Repubblica Centrafricana e Sudan del Sud. Cammina con i centroamericani che attraversano il Messico e con i congolesi che fuggono dai gruppi armati. Si addentra sulle strade più pericolose, segue i salvataggi nel Mediterraneo, conosce le umiliazioni che soffrono i rifugiati in Europa. E sbarca presso l'ultima frontiera, la più dura e la più difficile da attraversare: l'Occidente. Si è ormai arrivati alla costruzione dell'immagine del rifugiato come il nemico contemporaneo. L'immagine del rifugiato è il volto più immediato di questo cambiamento storico: il terreno simbolico su cui si discute il nostro futuro in comune. Oggi ci sono decine di milioni di persone che non sono rifugiati perché non diamo loro asilo. Chissà se tutti – anche noi – tra una decina d'anni, non saremo rifugiati.

EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >